

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata “ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA SANTA CROCE SULL'ARNO - ODV”, di seguito più brevemente indicata come “l'Associazione”.

1.2 La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

1.3 L'emblema dell'Associazione è rappresentato da disegno stilizzato di pelle bovina con all'interno croce bianca su tondo azzurro circondato dalla scritta, in azzurro su fondo bianco, PUBBLICA ASSISTENZA SANTA CROCE SULL'ARNO, riprodotto anche sullo stendardo che viene esposto in tutte le occasioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.5 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D. Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.

1.6 L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS).

Art. 2 – Sede e sezioni

1.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI).

1.2 Per l'organizzazione delle proprie attività l'Associazione può essere articolata in sezioni.

Art. 3 – Principi generali e finalità

1.1 L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

1.2 L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.

1.3 L'Associazione fonda le proprie attività prevalentemente sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è un soggetto che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita

in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea, ovvero nelle modalità previste dalla legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

1.4 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.

1.5 L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela.

1.6 L'associazione si prefigge principalmente di:

- a) promuovere la tutela e la prevenzione della salute;
- b) intervenire a sostegno dell'uguaglianza e delle pari opportunità nel rispetto delle diversità culturali e nell'ottica della promozione del senso civico;
- c) prevenire le malattie ed i fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei loro vari aspetti sanitari e sociali;
- d) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci, promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
- e) operare, anche attraverso l'esperienza gestionale, per la crescita culturale dei singoli e della collettività;
- f) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali politici e religiosi nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco;
- g) promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- h) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, con particolare attenzione al sostegno e contrasto delle forme di discriminazione e intolleranza, relativamente a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;
- i) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli;
- j) operare per la salvaguardia della salute dell'individuo, contrastando ogni forma di dipendenza ed intervenendo sul disagio psicologico e sociale.

Art. 4 – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi.

1.1 L'associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, valendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati delle seguenti attività di interesse generale indicate all'art. 5 comma 1 del CTS:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni

- di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) di detto articolo;
- interventi e prestazioni sanitarie, di cui alla lettera b) di detto articolo;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) di detto articolo;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) di detto articolo;
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, di cui alla lettera e) di detto articolo;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui alla lettera i) di detto articolo;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui alla lettera l) di detto articolo;
 - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui alla lettera r) di detto articolo;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui alla lettera t) di detto articolo;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, di cui alla lettera u) di detto articolo;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, dell'a legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui alla lettera w) di detto articolo;
 - protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di cui alla lettera y) di detto articolo;

1.1 In via secondaria e strumentale l'associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6 comma 1 CTS.

1.2 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

1.3 L'associazione potrà organizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 – Requisiti

1.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali

1.2 L'Associazione si compone di più categorie di soci, essi si dividono in:

- k) fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- l) ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;
- m) volontari: coloro che, di età non inferiore ad anni 14 (quattordici) si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'Associazione; i minori di anni 18 (diciotto) vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale. La prestazione dell'opera gratuita e volontaria esonera dal pagamento della quota annuale.
- n) onorari: coloro che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione ovvero che ne siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo; i Soci onorari sono esentati dal versare la quota associativa, ma godono di elettorato attivo e passivo. I Soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

1.3 Non possono acquisire la qualifica di soci coloro che svolgono, in proprio o mediante partecipazione a società, le stesse attività svolte dall'Associazione.

1.4 Non possono acquisire la qualifica di soci coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro di qualsiasi natura.

1.5 I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

1.6 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto i Soci possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

1.7 L'ammissione a Socio, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita e l'iscrizione nell'apposito registro degli associati, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, motivando il solo rigetto, sulla domanda del candidato entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.

1.8 L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

1.9 L'ammontare della quota associativa è stabilito annualmente dall'Assemblea. La quota è annuale e non è frazionabile né ripetibile.

Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci

1.1 I diritti dei Soci sono:

- o) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico;
- p) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;
- q) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti attuativi.
- r) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;
- s) partecipare all'Assemblea con diritto di voto ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione. L'associato minore è rappresentato in assemblea per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- t) eleggere gli organi associativi, ed essere eletti in questi a condizione di avere raggiunto la maggiore età, purché abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto. L'associato minore esercita il diritto di voto per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale;

1.2 I doveri dei Soci sono:

- a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il Codice Etico ed i deliberati degli organi associativi;
- b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
- c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;
- d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi della Associazione e con i fini statutari;
- e) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione.

Art. 7 – Perdita della qualifica di Socio

1.1 La qualifica di Socio viene a cessare per:

- a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato;
- b) esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale

dell'attività dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'Socio tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa. In tali ipotesi l'accertamento della condotta del Socio spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri;

- c) per morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati: nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 4 (quattro) mesi dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva; nella seconda ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 30 (trenta) giorni dalla deliberazione dell'obbligo;
- d) per decadenza ovvero nel caso in cui il Socio venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.5, comma 6 e 7;
- e) per decesso.

e).2 Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione purché versino preventivamente e senza indugio tutte le quote ed i contributi scaduti e non versati.

e).3 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo un anno dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento.

e).4 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

TITOLO III ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 8 – Organi associativi

e).1 Sono organi
dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Ufficio di Presidenza;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Collegio dei Probiviri.

f).2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo iscritti agli Albi professionali. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.

f).3 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l'Associazione.

f).4 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, o coloro che comunque sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

f).5 Il codice etico può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Art. 9 – Assemblea dei SOCI: composizione e convocazione

f).1 L'Assemblea è composta da tutti i soci, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

f).2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione dei bilanci, corredati delle relazioni sulla gestione, salvo che per particolari esigenze si renda necessario differire l'approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio; può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.

f).3 L'Assemblea straordinaria si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

f).4 L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte:

- a) di modifica dello statuto;
- b) di variazione della sede legale;
- c) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- d) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio;
- e) ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

e).5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, PEC, ovvero alternativamente mediante affissione di manifesti nei luoghi principali del Comune dove ha sede l'Associazione, pubblicazione sul sito internet dell'associazione, e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. Ai fini di una migliore diffusione della convocazione dell'Assemblea ne può essere data notizia mediante inserzione su quotidiani locali anche on-line senza che ciò rappresenti una modalità di convocazione.

e).6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

e).7 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del comune in cui l'Associazione ha sede, a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare

e).8 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata dall'Organo di Controllo; da ciascun membro del Consiglio Direttivo; dal Collegio dei Probiviri.

Art. 10 – Assemblea dei Soci: validità e svolgimento

e).1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto. Risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti.

e).2 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

e).3 Il quorum costitutivo per la validità dell'Assemblea straordinaria nelle convocazioni successive alla prima varia a seconda del numero degli associati, ed affinché sia validamente costituita devono essere rispettati i parametri indicati nella seguente tabella

Convocazione	Fino a 300 associati	Da 301 a 1000 associati	Da 1001 a 5000 associati	Oltre 5001 associati
Seconda	1/4 degli associati	1/4 degli associati	1/4 degli associati	1/4 degli associati
Terza	1/6 degli associati	1/10 degli associati	1/10 degli associati	1/10 degli associati
quarta		1/20 degli associati	1/50 degli associati	1/100 degli associati

Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione nonché gli altri quorum imposti dalla legge, ad ogni seduta dell'assemblea straordinaria risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati presenti.

Per le deliberazioni di cui all'art. 9.4, lettere a) b) c) sarà necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

Fra le convocazioni che si succedono devono trascorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

e).4 All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione o un componente del Consiglio Direttivo, da lui delegato, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

e).5 Delle riunioni dell'Assemblea il segretario, sotto la responsabilità del Presidente della stessa, redige verbale da trascrivere in apposito libro verbali della Assemblea.

e).6 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto quando le deliberazioni riguardino singole persone.

e).7 Risultano approvate quelle deliberazioni dell'assemblea ordinaria che hanno ottenuto, anche nelle convocazioni successive alla prima, la maggioranza dei voti; in

ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata. Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di età anagrafica.

e).8 Per le deliberazioni di cui all'art. 11, lettere n), sarà necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

e).9 Regularmente costituita l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

e).10 Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. E' escluso il voto per corrispondenza.

e).11 Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo o Revisori ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione. Lo stesso socio non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe. Anche nelle deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 9 comma 4, ciascun socio può essere portatore fino a 2 (due) deleghe.

e).12 L'Assemblea può essere aperta a tutta la cittadinanza; è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato a soli associati.

Art. 11 Assemblea dei Soci: compiti

e).1 Sono competenze dell'Assemblea degli associati:

- a) esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) deliberare, ed eventualmente pubblicare, il bilancio sociale;
- d) nominare la Commissione Elettorale;
- e) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
- f) elegge il Collegio dei Probiviri
- g) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, previa la determinazione del loro numero, deliberando altresì le apposite modalità;
- h) deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- i) deliberare l'istituzione o la soppressione delle sezioni;
- j) deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;
- k) determinare l'importo annuale delle quote associative, il termine ultimo per il loro versamento e le modalità di riscossione;
- l) determinare i contributi straordinari da chiedere agli Associati;
- m) approvare il regolamento generale dell'Associazioni ed ogni altro regolamento per il funzionamento dei servizi, nonché il codice etico degli Associati, e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell'Associazione;
- n) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui;

- o) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- p) deliberare i limiti massimi riconoscibili per i rimborsi spese sostenuti e documentati a favore dei propri Soci
- q) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione ad essa demandati per legge o per Statuto.

Art. 12 – Consiglio Direttivo: composizione e compiti

e).1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di associati consiglieri, mai inferiore a 5 (cinque) e mai superiore a 15 (quindici).

e).2 Il Consiglio Direttivo è revocato dall'Assemblea dei Soci.

e).3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

e).4 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione presieduta dal consigliere più anziano di età anagrafica, elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, e su sua proposta un Vicepresidente che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

e).5 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei Medici, scegliendolo fra i Consiglieri eletti o fra soggetti, anche non Soci; può nominare altri Direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione. Le funzioni del Segretario, del Tesoriere e del Direttore Sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

e).6 Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione.

e).7 Sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:

- r) promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone;
- s) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei Soci;
- t) fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;
- u) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- v) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci, consuntivo e preventivo e sociale se dovuto per legge, nonché le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, ovvero la relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, ed i rendiconti delle raccolte fondi, avendo cura di trasmettere tutti detti documenti, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno

- 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo, per poi presentarle all'assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;
- w) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;
 - x) deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;
 - y) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;
 - z) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;
 - aa) deliberare la richiesta di affidamenti bancari;
 - ab) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea;
 - ac) stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari;
 - ad) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;
 - ae) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;
 - af) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di A.N.P.A.S.;
 - ag) deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto;
 - ah) verificare l'operato degli amministratori delle sezioni distaccate, anche contabile mediante l'intervento dell'Organo di Controllo
 - ai) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale A.N.P.A.S.;
 - aj) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.
- e).8 Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni, limiti e l'eventuale rappresentanza dell'ente.
- e).9 Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero i

consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.).

e).10 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

e).11 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Consiglio Direttivo: funzionamento

e).1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno quattro volte l'anno.

e).2 L'avviso di convocazione, inviato a tutti i componenti almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione ed esposto, nei medesimi termini, nei locali della sede sociale, deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

e).3 La convocazione urgente del Consiglio Direttivo può essere fatta mediante telegramma da inviarsi il giorno precedente la data fissata per la riunione.

e).4 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età anagrafica.

e).5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

e).6 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l'Organo di Controllo, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

e).7 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese, può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone, in tal caso nell'ipotesi di parità di voti la delibera s'intende respinta.

e).8 E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche altri associati e non, per discutere su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

e).9 Il Direttore sanitario, quando non sia Consigliere eletto dall'Assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di intervento.

e).10 Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 14 – Presidente

e).1 Il Presidente dell'Associazione, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

e).2 Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

e).3 Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso. In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

e).5 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; in particolare modo, redige annualmente una relazione sulla specifica attività della Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.

e).6 Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo o dall'Ufficio di Presidenza e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione, e, in generale, quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.

e).7 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

e).8 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo se previsto e stabilito dal Consiglio Direttivo; ogni operazione di importo superiore al menzionato limite deve essere approvata dal Consiglio Direttivo o dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 15 – Vicepresidente

15.1 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

Art. 16 – L'Ufficio di Presidenza

e).1 Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, un organo esecutivo, Ufficio di Presidenza, indicativamente composta da Presidente e Vicepresidente del consiglio stesso, Segretario, Tesoriere, Direttore Sanitario e Direttore dei Servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

e).2 Resta inteso che il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

e).3 Le modalità di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Art. 17 – Organo di Controllo

e).1 L'Associazione deve dotarsi di un Organo di Controllo collegiale o monocratico, di cui almeno un componente sia iscritto all'Albo dei Revisori legali.

e).2 L'Organo di Controllo è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.

e).3 L'Organo di Controllo provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, il rendiconto finanziario per cassa ove obbligatori predisposti dal Consiglio di Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

e).4 Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, l'Organo di Controllo svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

ak) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;

al) la verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;

am) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;

an) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;

ao) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;

ap) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni ed a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti all'Albo dei Revisori.

e).5 Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

e).6 Il Revisore Unico/Collegio dei Revisori può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 – Collegio dei Probiviri

e).1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti anche fra i non Soci, sono rieleggibili.

e).2 Nella prima riunione, dopo la nomina, il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente fra i propri componenti.

e).3 Delle riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

e).4 Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal Consiglio Direttivo, su tale materia le decisioni del Collegio sono inappellabili salvo che per il caso della esclusione per la

quale, in ultima istanza, la decisione può essere rimessa, dal destinatario della sanzione, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri stesso, all'Assemblea dei Soci.

e).5 Il Collegio dei Probiviri delibera, altresì, sulle controversie tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi associativi; delibera, inoltre, su eventuali conflitti fra le Sezioni e il Consiglio Direttivo.

e).6 Il Collegio dei Probiviri delibera, infine, su tutte le questioni ad esso demandate dal presente statuto.

e).7 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte senza regole di procedura ma nel rispetto dei principi del contraddittorio e comunicate per iscritto agli interessati, a cura del Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e sono inappellabili ad eccezione del punto 18.4

Art. 19 –Presidente Onorario

e).1 Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può provvedere alla nomina di un Presidente Onorario per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione.

e).2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 20 – Decadenza dalla carica e sostituzione

e).1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:

aq) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarare comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

ar) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;

as) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;

at) l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.

e).2 Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a discolpa dal collegio cui appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato al Collegio dei Probiviri in occasione della sua prima riunione utile e sempre all'Assemblea, in occasione della loro prima riunione utile, qualora il conflitto interessi un membro del Collegio dei Probiviri.

e).3 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia ai Soci e contestuale comunicazione all'interessato.

e).4 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita si dovrà procedere con la convocazione dell'assemblea per l'elezione dei componenti vacanti, ovvero per ratificare la prosecuzione del mandato

con i componenti superstiti, sempre che questi siano superiori al numero minimo indicato all'art. 12.1.

e).5 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decade anche il Presidente ed il Collegio dei Probiviri. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di età anagrafica.

e).6 Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 21 – Verbalizzazione riunioni

21.1 Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'organo riunitosi e da un segretario di volta in volta nominato dai presenti con votazione a maggioranza semplice.

21.2 Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.

21.3 Il segretario può essere anche un Socio non componente dell'organo che si riunisce, in tale ipotesi non ha diritto di voto, ad eccezione dell'Assemblea, nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un notaio.

21.4 In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni, successive alla discussione annotata in forma riassunta.

TITOLO

IV

ELEZIONI

Art. 22 – Elezioni

22.1 Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo hanno luogo ogni 4 (quattro) anni e si svolgono entro 5 (cinque) settimane dall'Assemblea dei Soci che nomina la Commissione Elettorale Centrale. Resta inteso che l'Organo di Controllo ed il Collegio dei Probiviri saranno comunque nominati da quell'Assemblea dei Soci.

22.2 La Commissione Elettorale Centrale è composta di 5 (cinque) membri effettivi e 2 (due) supplenti e nominerà nel suo seno il proprio Presidente.

e).3 Sono compiti della Commissione Elettorale:

- a) Provvedere entro 3 (tre) settimane dalla nomina ad accogliere le candidature a Consigliere Generale di un qualunque Socio presentato da almeno 5 (cinque) firme di Soci in regola con il pagamento delle quote associative;
- b) Verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, come previsto dai precedenti art. 5 e 6 del presente Statuto, ed escludere quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le finalità perseguiti dalla Associazione, oppure, ad esempio, che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;
- c) Verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;

- d) Respingere la candidatura se non regolare dando tempo 3 (tre) giorni per la regolarizzazione;
 - e) Predisporre la lista dei candidati in ordine alfabetico per ciascun organo da eleggere, compresi quelli delle sezioni;
 - f) Stabilire la data delle elezioni generali, le sedi opportune per le votazioni, l'orario di apertura dei seggi;
 - g) Convocare gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso le sedi sociali almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per le medesime. Della convocazione dovrà inoltre essere data adeguata diffusione sulla stampa e ogni altro mezzo idoneo;
 - h) Distribuire ai seggi un quantitativo sufficiente di schede che saranno timbrate e controfirmate dal responsabile del seggio;
 - i) Controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti.
- e).4 Nell'ipotesi in cui non vi siano candidati sarà compito della Commissione Elettorale convocare una nuova Assemblea chiamata a deliberare in merito.
- e).5 La Commissione Elettorale assiste alle votazioni, ne redige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della nomina.
- e).6 A parità di voti, è dichiarato eletto il Socio più anziano di età anagrafica.
- e).7 In caso di rinuncia di un eletto, subentra il primo dei non eletti.
- e).8 La Commissione Elettorale convoca la prima seduta degli organi associativi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dopo la nomina.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 23 – Risorse

23.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative;
- b) da contributi richiesti agli associati;
- c) dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
- d) dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;
- e) dalle rendite patrimoniali;
- f) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
- g) dalla raccolta di fondi;
- h) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k) dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;

- l) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- m) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Art. 24 – Patrimonio

m).9 Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.

m).10 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

m).11 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è devoluto alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) in quanto Ente del Terzo Settore. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 25 – Divieto di distribuzione

m).1 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

m).2 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

m).3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D. Lgs n. 117/2017.

TITOLO VI

DOCUMENTI CONTABILI

Art. 26 – Esercizio finanziario e documenti contabili

m).1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

m).2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie nonché il carattere secondario e strumentale di alcune attività, ed infine i rendiconti delle raccolte fondi. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate

comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D. Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

m).3 Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

m).4 I documenti contabili di cui sopra dovranno essere redatte in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

m).5 Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare i predetti documenti contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo e ad ogni altra relazione prevista per legge.

m).6 Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D. Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VII

SEZIONI DISTACCATE

Art. 27 – Sezioni distaccate

m).1 L'Associazione, per il tramite del Consiglio Direttivo, può istituire delle sezioni distaccate sia in ogni località del territorio comunale sia al di fuori di esso ove esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi, sempre nel rispetto del principio di territorialità sancito da A.N.P.AS.

m).2 Le sezioni distaccate fanno parte integrante dell'Associazione, e vengono disciplinate nel loro funzionamento dal Consiglio Direttivo.

m).3 Ferme restando le competenze del Consiglio Direttivo, gli associati residenti nel territorio ove si trova la sezione distaccata possono eleggere, fra loro, un Comitato di Sezione con funzioni esclusivamente organizzative della stessa, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, che si occupi della vita associativa all'interno della sezione, ivi svolgendo tutte quelle funzioni necessarie alla sua conduzione, e relazionando costantemente il Consiglio Direttivo sul suo andamento.

m).4 Il Comitato di Sezione elegge al suo interno, e nella prima riunione del suo mandato, il suo Rappresentante, che parteciperà al Consiglio Direttivo della Associazione, il quale avrà altresì il compito di tenere i rapporti con gli altri organi della Associazione.

m).5 Le elezioni del Comitato di Sezione coincidono sempre con le elezioni degli organi associativi.

m).6 Spetterà al regolamento interno all'Associazione stabilire più dettagliatamente il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con la sede centrale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Libri sociali

m).1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) Il registro dei volontari;
- b) Il libro degli associati con l'indicazione della categoria cui appartengono;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.

d).2 I libri di cui alle lettere a); b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

d).3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, che verrà evasa nel termine massimo di 30 (trenta) giorni.

Art. 29 – Regolamenti

d).1 Il regolamento generale:

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b) individua le modalità di informazione ai Soci delle attività associative;
- c) determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, del Direttore Sanitario, degli altri Direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- d) regola ogni altra materia in attuazione del presente statuto.

d).2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

d).3 L'Assemblea può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

d).4 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art. 30 – Codice Etico

Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati.

Art. 31 – Lavoratori dipendenti od autonomi

31.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

31.2 Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

Art. 32 – Scioglimento

d).1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

d).2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata

esperienza.

d).3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

F.TO MARCO REMORINI

F.TO RAFFAELE LENZI, notaio, vi è il sigillo.-